

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6533 del 21/12/2022 |
| Oggetto | CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE LUNGO IL FIUME RONCO NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC) - RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLIMPOPOLI - USO: PARCO FLUVIALE - PRATICA: FC22T0010 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6865 del 20/12/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE LUNGO IL FIUME RONCO NEL
COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC)
RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLIMPOPOLI
USO: PARCO FLUVIALE
PRATICA: FC22T0010**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge Finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021 poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;

ATTESO che

- il Comune di Forlimpopoli – Cod. Fisc. 80005790409, con sede legale in Piazza Fratti n. 2 – 47034 - Forlimpopoli (FC), ha attivato il procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R., 24/2017 per la riqualificazione dell'area fluviale Ronco-Bidente, località Bruciata, finalizzato al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari all'intervento; a tal fine è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. con nota acquisita al protocollo Arpae al n. PG/2022/16547 del 02/02/2022;
- con ns. nota protocollo n. PG/2022/34188 del 01/03/2022, è stato comunicato che ai fini dell'utilizzo delle aree demaniali previste dal progetto di riqualificazione è necessario acquisire il prescritto titolo concessorio per occupazione delle aree del demanio idrico, ai sensi della L.R. 7/2004;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 01/04/2022 con protocolli Arpae nn. PG/2022/54946- 54969-54976-54979 il Comune di Forlimpopoli - Cod. Fisc. 80005790409, con sede legale in Piazza Fratti n. 2 – 47034 - Forlimpopoli (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione di un parco Fluviale lungo il tratto "Bruciata-Lago delle Folaghe" di pertinenza del corso d'acqua fiume Ronco. Tale occupazione è identificata al Foglio 27 fronte Mappale 43-62 e Foglio 27 Mappale 43 e 50 e Foglio 31 Mappale 11-23 del Comune di Forlimpopoli. Nell'area demaniale in particolare è realizzato un nuovo tratto di sentiero, compreso di guado sommergibile con massi ciclopici, la predisposizione di scalette con rampa, il taglio e sfalcio di vegetazione, un leggero scavo per la formazione di una nuova traccia di sentiero con livellamento del fondo con ciottoli per sottofondo e stabilizzato, la messa in opera di panchine in pietrame;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 118 del 27/04/2022 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, con Determinazione Dirigenziale n. 1682 del 18/05/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae al n. PG/2022/85684 in data 23/05/2022, ha rilasciato il Nulla

Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

3. che l'occupazione di area demaniale è ubicata all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC IT4080006 Meandri del Fiume Ronco ed è stata rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna la Valutazione di Incidenza con Nota 4380 del 08/03/2022, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 bis del Disciplinare,
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, pervenuto in data 16/12/2022 e recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/206414 in medesima data;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato copia del mandato n. 1223 del 25/03/2022 dell'importo di € 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
7. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico n. 1682 del 18/05/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19, ovvero fino al 31/12/2040, ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Comune di Forlimpopoli - Cod. Fisc. 80005790409, con sede legale in Piazza Fratti n. 2 – 47034 - Forlimpopoli (FC), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione di un parco Fluviale lungo il tratto "Bruciata-Lago delle Folaghe" di pertinenza del corso d'acqua fiume Ronco. Tale occupazione è identificata al Foglio 27 fronte Mappale 43-62 e Foglio 27 Mappale 43 e 50 e Foglio 31 Mappale 11-23 del Comune di Forlimpopoli. Nell'area demaniale in particolare è realizzato un nuovo tratto di sentiero, compreso di guado sommergibile con massi ciclopici, la predisposizione di scalette con rampa, il taglio e sfalcio di vegetazione, un leggero scavo per la formazione di una nuova traccia di sentiero con livellamento del fondo con ciottoli per sottofondo e stabilizzato, la messa in opera di panchine in pietrame - **PRATICA FC22T0010**;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al **31/12/2040**;
3. di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori riguardanti il guado sommergibile con massi ciclopici e la realizzazione del nuovo tratto di sentiero e le scalette per superare i dislivelli maggiori, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, con Determinazione Dirigenziale n. 1682 del 18/05/2022;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it completo di disciplinare, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Dott.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC22T0010** rilasciata al Comune di Forlimpopoli - Cod. Fisc. 80005790409, con sede legale in Piazza Fratti n. 2 – 47034 - Forlimpopoli (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione di un parco Fluviale lungo il tratto "Bruciata-Lago delle Folaghe" di pertinenza del corso d'acqua fiume Ronco. Tale occupazione è identificata al Foglio 27 fronte Mappale 43-62 e Foglio 27 Mappale 43 e 50 e Foglio 31 Mappale 11-23 del Comune di Forlimpopoli. Nell'area demaniale in particolare è realizzato un nuovo tratto di sentiero, compreso di guado sommergibile con massi ciclopici, la predisposizione di scalette con rampa, il taglio e sfalcio di vegetazione, un leggero scavo per la formazione di una nuova traccia di sentiero con livellamento del fondo con ciottoli per sottofondo e stabilizzato, la messa in opera di panchine in pietrame.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà **durata sino al 31/12/2040**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario è esentato, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 1682 del 18/05/2022, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“omissis - di condizionarlo alle seguenti prescrizioni:

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. ***di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori riguardanti il guado sommersibile con massi ciclopici e la realizzazione del nuovo tratto di sentiero e le scalette per superare i dislivelli maggiori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
3. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
4. ***Gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo tratto di sentiero, compreso di guado sommersibile con massi ciclopici e scalette per superare i dislivelli maggiori, lungo il tratto "Bruciata-Lago delle Folaghe" sul fiume Ronco, dovranno essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovranno essere preventivamente concesionate dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;***
5. *Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica delle opere, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione dei manufatti, l'Ente concessionario è tenuto a dare all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;*
6. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
7. ***È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, compresa quella prevista, dalla L.R.11/2012 (fauna ittica) così come modificata dalla L.R. n.2/2017, in particolare relativamente alla realizzazione della passerella ciclo-pedonale;***
8. *Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;*
9. *La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche. Relativamente alla manutenzione e pulizia del guado sommersibile da realizzare, che attraversa il fiume Ronco, dovrà essere eseguita nel tratto di corso d'acqua posto a monte e a valle dello stesso per una lunghezza pari ad almeno 10 metri, e comunque sgombri da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene; la vegetazione dovrà essere gestita ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di manutenzione ordinaria. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente mentre il materiale lapideo, sabbia e ghiaia, deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questo Ufficio informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ul-*

teriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate e delle dinamiche della morfologia del corso d'acqua;

10. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. **In particolare, dovrà essere posta idonea cartellonistica con evidenziato che l'attraversamento e il nuovo sentiero lungo il corso d'acqua risultano sommergibili da eventi di piena.**
11. L'area non potrà essere recintata in forma permanente.
12. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ad eventuali lavori di manutenzione dei manufatti dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
13. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.
14. Essendo l'area che si chiede la concessione, all'interno della zona ZSC-ZPS IT4080006 (Meandri del Fiume Ronco), gli eventuali tagli manutentori di vegetazione all'interno del demanio idrico fluviale e dell'alveo, dovranno avvenire, con taglio selettivo, preferibilmente nella stagione tardo autunnale di ogni anno, di solito la più consona ed opportuna per questo tipo di lavorazioni, in ragione massima del 30% degli esemplari presenti, in ambito fluviale; è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 15 marzo al 15 luglio compresi di ogni anno, salvo situazioni indifferibili per aspetti idraulici, di sicurezza generale e salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità (ai sensi del Regolamento forestale regionale n.3 del 1 agosto 2018 Articolo 64 e della Delibera n.1919 del 04/11/2019 Approvazione delle linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici -tabella 4 e secondo le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009). L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio e agli altri Enti competenti per le eventuali opportune prescrizioni;

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica compresa la segnalazione di cartelli monitori che segnalino la possibilità di eventi di piena.
- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere

eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

- *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio (UTSTePC);*
- *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale delle occupazioni, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. Omissis".*

Articolo 6 bis

PRESCRIZIONI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni della Valutazione di Incidenza rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna *"...(omissis) Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che il progetto non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *vietato tagliare la vegetazione attorno al lago (anche nel tratto H);*
- *limitare il taglio della vegetazione lungo il nuovo sentiero tratto L alla sola vegetazione che occupa la sede del nuovo sentiero 'area boscata a Nord-Ovest del lago';*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.